

# Orientamenti

**Sugli indicatori dei piani di risanamento delle CCP (articolo 9, paragrafo 5, del CCPRR)**

## Indice

I.	Ambito di applicazione .....	3
II.	Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni.....	4
III.	Finalità .....	6
IV.	Conformità e obblighi di comunicazione.....	7
V.	Orientamenti sugli indicatori di piani di risanamento delle CCP.....	8
	Orientamento 1. Non automaticità degli indicatori dei piani di risanamento delle CCP .....	8
	Orientamento 2. Categorie degli indicatori dei piani di risanamento delle CCP .....	8
	Orientamento 3. Creazione degli indicatori dei piani di risanamento delle CCP .....	10
	Orientamento 4. Integrazione degli indicatori del piano di risanamento della CCP nel sistema di monitoraggio della CCP .....	11
	Orientamento 5. mantenimento dell'aggiornamento degli indicatori di piani di risanamento delle CCP .....	12
VI.	Allegati.....	13

## I. Ambito di applicazione

### Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti quali definite all'articolo 2, punto 7, del regolamento sul risanamento e sulla risoluzione delle controparti centrali (CCPRRR) così come alle controparti centrali (CCP) autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR).

### Oggetto

2. I presenti orientamenti si applicano in relazione all'articolo 9, paragrafo 5, del CCPRRR, che impone all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di specificare l'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del CCPRRR da includere nei piani di risanamento delle CCP. I presenti orientamenti si applicano anche in relazione all'articolo 9, paragrafo 4, del CCPRRR, in quanto forniscono orientamenti sull'integrazione degli indicatori dei piani di risanamento di una CCP nel sistema di monitoraggio della stessa.
3. I presenti orientamenti dovrebbero essere letti in combinato disposto con gli orientamenti dell'ESMA sugli scenari di piani di risanamento delle CCP (ESMA91-372-1701).

### Tempistica

4. I presenti orientamenti si applicano a partire da due mesi dopo la pubblicazione sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

## II. Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

### Riferimenti normativi

CCPRRR	Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 <sup>(1)</sup> ;
EMIR	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(2)</sup> .
Regolamento delegato (UE) n. 152/2013	Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali <sup>(3)</sup> .
Regolamento delegato (UE) n. 153/2013	Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali <sup>(4)</sup> .
Regolamento ESMA	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione <sup>(5)</sup> .

---

<sup>(1)</sup> GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37.

<sup>(4)</sup> GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41.

<sup>(5)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

## Abbreviazioni e acronimi

<i>BAU</i>	<i>Status quo</i>
<i>CCP</i>	Controparte centrale
<i>CE</i>	Commissione europea
<i>CERS</i>	Comitato europeo per il rischio sistemico
<i>ESMA</i>	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
<i>FMI</i>	Infrastrutture dei mercati finanziari
<i>SEE</i>	Spazio economico europeo
<i>SEVIF</i>	Sistema europeo di vigilanza finanziaria
<i>UE</i>	Unione europea

## Definizioni

5. Salvo diversa indicazione, i termini utilizzati nei presenti orientamenti hanno il medesimo significato specificato nel CCPRRR, nell'EMIR e nei regolamenti delegati (UE) n. 152/2013 e n. 153/2013.

### III. Finalità

6. I presenti orientamenti si basano sull'articolo 9, paragrafo 5, del CCPRRR e sono stati emessi conformemente all'articolo 16 del regolamento ESMA. Perseguono l'obiettivo di stabilire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente dell'articolo 9, paragrafo 3, del CCPRRR. In particolare, mirano a specificare l'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi da includere nei piani di risanamento delle CCP. Tali indicatori sono valutati dalle autorità competenti nel contesto della loro valutazione dei piani di risanamento come previsto e in conformità dell'articolo 10 del CCPRRR.
7. L'obiettivo della preparazione di una serie di indicatori dei piani di risanamento è definire una serie di condizioni che ciascuna CCP dovrebbe utilizzare per definire le circostanze nelle quali deve decidere se intervenire o meno nel quadro del suo piano di risanamento, nonché per stabilire quali azioni o misure particolari contenute nel piano di risanamento possono essere adottate, conformemente alle condizioni e ai requisiti di cui al CCPRRR.
8. Inoltre, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA, quest'ultima Autorità può emanare orientamenti al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nel contesto del SEVIF e di assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione. L'ambito di applicazione dei presenti orientamenti, a tal fine, è esteso oltre quanto stabilito all'articolo 9, paragrafo 5, del CCPRRR, introducendo l'orientamento 4 riguardante l'integrazione degli indicatori del piano di risanamento di una CCP nel sistema di monitoraggio di quest'ultima. I presenti orientamenti mirano a garantire il monitoraggio di tutti i tipi e di tutte le fonti di rischio pertinenti e la loro integrazione nel sistema di monitoraggio, in quanto si tratta di misure necessarie per garantire l'efficacia complessiva degli indicatori del piano di risanamento.

## **IV. Conformità e obblighi di comunicazione**

### **Status degli orientamenti**

9. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e le CCP devono compiere ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.
10. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza nazionali, a seconda dei casi, anche laddove vi siano orientamenti specifici diretti principalmente alle CCP. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero assicurare, esercitando la facoltà di vigilanza, che le CCP si conformino agli orientamenti.

### **Obblighi di comunicazione**

11. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi o iii) non si conformano e non intendono conformarsi agli orientamenti.
12. In caso di non conformità, le autorità competenti devono inoltre notificare all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non rispettano tali orientamenti.
13. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello di notifica che, una volta compilato, va trasmesso all'Autorità stessa.
14. Le CCP soggette all'applicazione dei presenti orientamenti comunicano alla rispettiva autorità competente, in maniera chiara e dettagliata, la propria conformità o meno rispetto ai presenti orientamenti.

## V. Orientamenti sugli indicatori di piani di risanamento delle CCP

### Orientamento 1. Non automaticità degli indicatori dei piani di risanamento delle CCP

15. La compensazione di un indicatore del piano di risanamento di una CCP dovrebbe essere un evento che richiede attenzione da parte dell'alta dirigenza o del consiglio della CCP affinché tali soggetti inizino a valutare e decidere, caso per caso, se intervenire nel quadro del piano di risanamento della CCP e stabilire quali particolari misure di risanamento possono essere adottate, conformemente alle condizioni e ai requisiti di cui al CCPRRR. La compensazione di un indicatore del piano di risanamento di una CCP non dovrebbe pertanto essere intesa come un evento che genera una risposta automatica.

### Orientamento 2. Categorie degli indicatori dei piani di risanamento delle CCP

16. Una CCP dovrebbe includere nel proprio piano di risanamento le categorie di indicatori riportate di seguito.

Indicatori dei piani di risanamento delle CCP basati sulla sua posizione nel piano di risanamento e sul grado di deterioramento della situazione finanziaria od operativa della CCP:

- a) categoria a) («indicatori che forniscono un'allerta precoce per le azioni di risanamento»):
  - (i) tali indicatori indicano una probabilità significativa della necessità di ricorrere a misure di risanamento tali da giustificare l'avvio del processo di governance necessario per attivare il piano di risanamento della CCP (in altre parole, il livello di rischio è sufficientemente elevato da rendere plausibile, anche se ancora incerta, l'attivazione del piano di risanamento);
  - (ii) tali indicatori dovrebbero essere calibrati e fissati a un livello adeguato dalla CCP affinché:
    - o rispecchino le caratteristiche e le specificità della CCP in relazione al suo profilo di rischio (compreso il livello di complessità, la struttura, ecc.);
    - o in caso di compensazione, concedano alla CCP un tempo sufficiente per avviare il processo di governance, informare l'alta dirigenza o il consiglio della CCP, effettuare una valutazione della situazione e notificare l'autorità competente, con un adeguato grado di anticipazione prima di applicare le misure di risanamento;

- segnalino una probabilità sufficientemente elevata della necessità di applicare misure di risanamento, in modo che non si sovrappongano agli indicatori di allerta precoce utilizzati per la gestione dei rischi in una situazione di *status quo*; e
  - non si sovrappongano agli indicatori di categoria b) («indicatori che segnalano il passaggio dalla gestione dei rischi in una situazione di *status quo* alla fase di risanamento»);
- b) categoria b) («indicatori che segnalano il passaggio dalla gestione dei rischi in una situazione di *status quo* alla fase di risanamento»):
- (i) tali indicatori segnalano il passaggio dalla fase di gestione dei rischi in una situazione di *status quo* alla fase di risanamento a causa dell'inevitabile necessità di ricorrere a misure di risanamento (in altre parole, l'impatto realizzato supera le risorse e le capacità della situazione di *status quo* ed è necessario ricorrere a misure di risanamento);
  - (ii) tali indicatori dovrebbero essere calibrati e fissati a un livello adeguato dalla CCP affinché:
    - rispecchino le caratteristiche e le specificità della CCP in relazione al suo profilo di rischio (compreso il livello di complessità, la struttura, ecc.);
    - definiscano chiaramente il momento, la situazione o il marcatore che fa scattare la necessità di ricorrere a misure di risanamento; e
    - non si sovrappongano agli indicatori di categoria a) («indicatori che forniscono un'allerta precoce per le azioni di risanamento»).

Indicatori dei piani di risanamento delle CCP connessi a misure di risanamento:

- c) categoria c) («indicatori che segnalano l'utilizzo di misure di risanamento specifiche»):
- (i) se una CCP attiva il proprio piano di risanamento, tali indicatori forniscono informazioni sulle circostanze specifiche o sulle soglie che farebbero scattare l'utilizzo di una misura di risanamento specifica qualora vi siano più misure assegnate a un unico scenario del piano di risanamento. In altri termini, una specifica misura di risanamento è legata all'esistenza di circostanze o conseguenze specifiche e l'indicatore indica il verificarsi di tali circostanze;
- (ii) tali indicatori dovrebbero guidare il processo decisionale e fornire assistenza alla CCP nella scelta della misura di risanamento adeguata per la situazione o le circostanze in questione;

- (iii) allo stesso tempo, tuttavia, come già spiegato all'orientamento 1, la CCP mantiene la flessibilità di utilizzare qualsiasi misura considerata dalla CCP come la più adeguata per la specifica situazione in questione, conformemente alle condizioni e ai requisiti di cui al CCPRRR. In altre parole, non ci si attende necessariamente che la CCP utilizzi la specifica misura di risanamento segnalata dall'indicatore.

### **Orientamento 3. Creazione degli indicatori dei piani di risanamento delle CCP**

17. Una CCP dovrebbe collegare ciascuno degli scenari di piani di risanamento quanto meno a:
- a) un indicatore di categoria a) (indicatore che fornisce un'allerta precoce per le azioni di risanamento);
  - b) un indicatore di categoria (b) (indicatore che segnala il passaggio dalla gestione dei rischi in una situazione di *status quo* alla fase di risanamento).
18. Se combina due tipi di scenari in uno scenario effettivo (in linea con gli orientamenti sugli scenari di piani di risanamento delle CCP - ESMA91-372-1701), una CCP dovrebbe collegare tale scenario ad almeno due indicatori di categoria a) (un indicatore per ciascun tipo di scenario utilizzato per lo scenario combinato) e due indicatori di categoria b) (un indicatore per ciascun tipo di scenario utilizzato per lo scenario combinato).
19. Una CCP dovrebbe creare gli indicatori di categoria a) e di categoria b) per ciascuno degli scenari del proprio piano di risanamento utilizzando la matrice di cui alla tabella 1 dell'allegato. Per dissipare ogni dubbio, la CCP dovrebbe creare tali indicatori per ogni scenario effettivo di piano di risanamento incluso nel proprio piano di risanamento (ossia gli scenari creati per ciascuno dei sette tipi di scenari ed eventuali scenari aggiuntivi, nonché per ogni altro scenario elaborato dalla CCP, conformemente agli orientamenti sugli scenari di piani di risanamento delle CCP - ESMA91-372-1701).
20. Per quanto riguarda gli indicatori di categoria a), una CCP può creare indicatori propri per questa categoria (ossia indicatori non specificati nella tabella 1 dell'allegato), per ciascuno degli scenari del proprio piano di risanamento, qualora ritenga che gli indicatori proposti nella tabella 1 dell'allegato non siano adeguati. In tal caso, la CCP dovrebbe fornire una giustificazione alla propria autorità competente.
21. Una CCP dovrebbe calibrare e quantificare (ad esempio fissando soglie) gli indicatori di categoria a) e di categoria b), ove fattibile, sulla base delle caratteristiche e delle specificità della CCP rispetto al suo profilo di rischio (compreso il livello di complessità, la struttura, ecc.), in linea con l'orientamento 2.

22. Per creare i propri indicatori di categoria c) (indicatori che segnalano l'utilizzo di misure specifiche di risanamento), una CCP dovrebbe avvalersi di una qualsiasi delle opzioni seguenti:

- a) definire la situazione o il marcatore che indicherebbe l'utilizzo della misura di risanamento specifica;
- b) indicare i fattori o le circostanze principali che verrebbero valutati e orienterebbero il processo decisionale per l'utilizzo delle misure di risanamento;
- c) fornire un diagramma di flusso o uno strumento analogo che descriva i criteri e il processo decisionale per l'utilizzo delle misure di risanamento;
- d) indicare che la misura del piano di risanamento costituisce parte di una sequenza ordinata (ad esempio, la CCP può creare un grafico che indichi la sequenza (presunta) di misure di risanamento specifiche che sarebbero utilizzate per contrastare ciascuno scenario del piano di risanamento).

23. Una CCP dovrebbe fornire all'autorità competente una spiegazione delle modalità di determinazione delle calibrazioni degli indicatori nonché un'analisi che dimostri che gli indicatori di categoria a) verrebbero attivati con sufficiente anticipo per essere efficaci.

#### **Orientamento 4. Integrazione degli indicatori del piano di risanamento della CCP nel sistema di monitoraggio della CCP**

24. Al fine di integrare gli indicatori del piano di risanamento nel sistema di monitoraggio della CCP, quest'ultima dovrebbe:

- a) monitorare tutti i tipi e tutte le fonti di rischio pertinenti («tipi e fonti di rischio pertinenti» di cui agli orientamenti sugli scenari di piani di risanamento delle CCP - ESMA91-372-1701);
- b) monitorare la liquidità e il numero di partecipanti attivi al mercato per le attività che compensano e per le attività che detengono come garanzie reali o investimenti;
- c) monitorare l'andamento del numero e della gravità degli incidenti presso la CCP e le FMI a cui le CCP sono esposte;
- d) mantenere aggiornato e monitorare un elenco di soggetti che possono costituire fonti di rischio significativo, compresi:
  - (i) i membri che sono i contributori principali di rischio per la CCP (ad esempio attraverso il fondo di garanzia in caso di inadempimento);
  - (ii) le CCP interoperabili;
  - (iii) i soggetti, i fornitori di servizi o le infrastrutture dei mercati finanziari che possono comportare un rischio di liquidità significativo in caso di difficoltà finanziarie od operative;
  - (iv) i membri che possono costituire una fonte significativa di perdite simultanee dovute a inadempimento e non dovute a inadempimento.

## **Orientamento 5. mantenimento dell'aggiornamento degli indicatori di piani di risanamento delle CCP**

25. Una CCP dovrebbe riesaminare e, se necessario, aggiornare i propri indicatori di piani di risanamento, conformemente agli orientamenti da 1 a 4, ogni volta che la CCP riesamina il piano di risanamento a norma dell'articolo 9, paragrafo 9, del CCPRRR.

## VI. Allegati

**Tabella 1: matrice per la creazione di indicatori di piani di risanamento**

<b>Tipi di scenari del piano di ripresa</b>	<b>Indicatori di categoria a) («indicatori che forniscono un'allerta precoce per le azioni di risanamento»)</b>	<b>Indicatori di categoria (b) («indicatori che segnalano il passaggio dalla gestione dei rischi in una situazione di status quo alla fase di risanamento»)</b>
<p><b>1a. Evento di inadempimento che causa perdite finanziarie che si propagano attraverso le linee di difesa in caso di inadempimento della CCP con un ribilanciamento del portafoglio mediante strumenti volontari basati sul mercato</b></p>	<p>Inadempimento di uno o più membri il cui effetto combinato potrebbe consumare una percentuale significativa del fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP.</p> <p>Avvio della procedura di gestione dell'inadempimento con uno o più portafogli che hanno registrato perdite di mercato superiori a [margini del membro o dei membri inadempienti + interesse finanziario + un importo significativo della dimensione totale del fondo di garanzia in caso di inadempimento].</p> <p>Probabilità elevata di inadempimento di uno o più membri il cui effetto combinato potrebbe consumare una percentuale significativa del fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP. La probabilità di inadempimento sarebbe segnalata da indicatori basati sul mercato.</p>	<p>Perdita dovuta a inadempimento verificatasi o prevista che consumerebbe tutte le risorse prefinanziate dal fondo di garanzia in caso di inadempimento.</p>

<b>Tipi di scenari del piano di ripresa</b>	<b>Indicatori di categoria a) («indicatori che forniscono un'allerta precoce per le azioni di risanamento»)</b>	<b>Indicatori di categoria (b) («indicatori che segnalano il passaggio dalla gestione dei rischi in una situazione di status quo alla fase di risanamento»)</b>
<b>1b. Evento di inadempimento di una CCP interoperabile che causa perdite finanziarie che si propagano attraverso le linee di difesa in caso di inadempimento della CCP</b>	<p>Inadempimento di una CCP interoperabile in condizioni di stress dei mercati quando questo tipo di soggetto rappresenta una delle maggiori esposizioni della CCP.</p> <p>Probabilità elevata di inadempimento di una CCP interoperabile in condizioni di stress del mercato quando questo tipo di soggetto rappresenta una delle maggiori esposizioni della CCP.</p> <p>Inadempimento combinato di un membro e di una CCP interoperabile il cui effetto combinato rappresenterebbe una sfida significativa per il finanziamento della CCP.</p> <p>Probabilità elevata di inadempimento combinato di un membro e di una CCP interoperabile il cui effetto combinato rappresenterebbe una sfida significativa per il finanziamento della CCP.</p>	<p>Perdita dovuta a inadempimento verificatasi o prevista che consumerebbe tutte le risorse prefinanziate pertinenti disponibili per coprire l'inadempimento di una CCP interoperabile.</p>
<b>2. Evento di inadempimento che causa perdite finanziarie con una procedura di gestione dell'inadempimento che necessita del ricorso a disposizioni obbligatorie basate su norme (come</b>	<p>Individuazione precoce della potenziale incapacità di riuscire a ribilanciare un portafoglio attraverso strumenti volontari basati sul mercato a causa delle caratteristiche del portafoglio messo all'asta, delle condizioni di mercato o di fattori operativi.</p>	<p>La CCP non è in grado di ribilanciare un portafoglio in assenza di misure di risanamento.</p>

<b>Tipi di scenari del piano di ripresa</b>	<b>Indicatori di categoria a) («indicatori che forniscono un'allerta precoce per le azioni di risanamento»)</b>	<b>Indicatori di categoria (b) («indicatori che segnalano il passaggio dalla gestione dei rischi in una situazione di status quo alla fase di risanamento»)</b>
<b>stabilito nel piano di risanamento della CCP) al fine di ribilanciare il portafoglio</b>		
<b>3. Evento diverso dall'inadempimento che impedisce alla CCP di svolgere le sue funzioni essenziali</b>	<p>Evento di continuità operativa o accumulo di incidenti operativi o tendenza al deterioramento delle prestazioni dei sistemi della CCP o dei servizi forniti da terzi che erogano servizi essenziali alla CCP oppure percezione di una maggiore minaccia informatica.</p> <p>La CCP viene a conoscenza della probabile revoca di alcuni servizi collegati.</p> <p>Modifiche probabili del quadro giuridico che comporterebbero un ostacolo significativo nella fornitura di servizi da parte della CCP.</p>	<p>Un terzo che fornisce servizi essenziali alla CCP non è in grado di o non vuole prestare il proprio servizio.</p> <p>Impossibilità di continuare a gestire il sistema della CCP indipendentemente dall'origine dell'incidente.</p> <p>Nuove disposizioni giuridiche (ad esempio legislazione o una sentenza di un organo giurisdizionale) incidono sulla capacità della CCP di svolgere le sue funzioni essenziali.</p>

<b>Tipi di scenari del piano di ripresa</b>	<b>Indicatori di categoria a) («indicatori che forniscono un'allerta precoce per le azioni di risanamento»)</b>	<b>Indicatori di categoria (b) («indicatori che segnalano il passaggio dalla gestione dei rischi in una situazione di status quo alla fase di risanamento»)</b>
<b>4. Evento diverso dall'inadempimento che causa perdite finanziarie</b>	<p>Dissesto di un soggetto terzo potenzialmente in grado di creare una perdita finanziaria significativa, diretta o indiretta.</p> <p>Probabilità elevata di dissesto di un soggetto terzo potenzialmente in grado di creare una perdita finanziaria significativa, diretta o indiretta.</p> <p>Rischio giuridico avente una probabilità elevata di concretizzarsi e capace potenzialmente di generare un impatto significativo sulle risorse della CCP.</p> <p>Frode, attacco informatico o evento operativo potenzialmente in grado di generare gravi perdite finanziarie.</p> <p>Perdite di investimenti potenzialmente in grado di generare gravi ripercussioni finanziarie.</p>	<p>Perdite verificatesi o previste che consumerebbero tutte le risorse di capitale pertinenti.</p>
<b>5. Evento di inadempimento che causa una carenza di liquidità</b>	<p>Dissesto di uno o più membri il cui effetto combinato rappresenterebbe una sfida significativa per la situazione di liquidità della CCP.</p>	<p>Carenza di liquidità verificatesi o prevista che consentirebbe di esaurire tutta la capacità di generazione di liquidità dello</p>

Tipi di scenari del piano di ripresa	Indicatori di categoria a) (« <i>indicatori che forniscono un'allerta precoce per le azioni di risanamento</i> »)	Indicatori di categoria (b) (« <i>indicatori che segnalano il passaggio dalla gestione dei rischi in una situazione di status quo alla fase di risanamento</i> »)
	<p>Probabilità elevata di dissesto di uno o più membri il cui effetto combinato rappresenterebbe una sfida significativa per la posizione di liquidità della CCP. La probabilità di inadempimento sarebbe segnalata da indicatori basati sul mercato.</p> <p>Deterioramento degli indicatori di liquidità interna che segnalano una situazione di liquidità inferiore alla soglia minima definita dalla CCP.</p>	<p>scenario di <i>status quo</i> quale definito dalla CCP.</p>
<p><b>6. Evento diverso dall'inadempimento che causa una carenza di liquidità</b></p>	<p>Deterioramento degli indicatori di liquidità interna che segnalano una situazione di liquidità inferiore alla soglia minima definita dalla CCP.</p> <p>Perdita/eliminazione di un servizio di liquidità (cessazione di un contratto, controparte che rifiuta la CCP, controparte che esce dal mercato per il servizio in questione, ecc.) che è significativa per la situazione di liquidità della CCP.</p> <p>Il fallimento operativo o finanziario di un soggetto terzo, di un'infrastruttura dei mercati finanziari o di un fornitore di servizi</p>	<p>Carenza di liquidità verificatasi o prevista che consentirebbe di esaurire tutta la capacità di generazione di liquidità dello scenario di <i>status quo</i> quale definito dalla CCP.</p>

<b>Tipi di scenari del piano di ripresa</b>	<b>Indicatori di categoria a) («indicatori che forniscono un'allerta precoce per le azioni di risanamento»)</b>	<b>Indicatori di categoria (b) («indicatori che segnalano il passaggio dalla gestione dei rischi in una situazione di status quo alla fase di risanamento»)</b>
	che può avere ripercussioni significative sulla situazione di liquidità della CCP.	
<b>7. Evento o eventi che causano simultaneamente perdite dovute a inadempimento e perdite non dovute a inadempimento</b>	<p>Dissesto di un soggetto che è stato individuato costituire una fonte potenziale di perdite simultanee dovute a inadempimento e non dovute a inadempimento.</p> <p>Probabilità elevata di dissesto di un soggetto che è stato individuato costituire una fonte potenziale fonte di perdite simultanee dovute a inadempimento e non dovute a inadempimento.</p>	<p>Dissesto di uno o più soggetti il cui effetto combinato crea tanto perdite dovute a inadempimento quanto perdite non dovute a inadempimento facendo scattare uno degli indicatori della categoria b) di cui sopra (<i>indicatori che segnalano il passaggio dalla gestione dei rischi in una situazione di status quo alla fase di risanamento</i>) delle perdite dovute a inadempimento, delle perdite non dovute a inadempimento o degli scenari di carenza di liquidità.</p>